

ALLEGATO B

SCHEMA DI CONTRATTO A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI TITOLARI DI PERMESSO DI RICERCA MINERARIA O DI CONCESSIONE MINERARIA

Spettabile

Regione Lombardia

_____inserire indirizzo_____

Premesso che:

1) con provvedimento n. *inserire numero* del *inserire data*, rilasciato da Regione Lombardia, la Società *inserire ragione sociale*, con sede legale in *inserire Comune, Via/Piazza, n. civico*, C.F./P. IVA *inserire codice fiscale o partita IVA* è stata autorizzata alle seguenti attività di ricerca mineraria oppure è stata rilasciata la concessione mineraria *inserire breve descrizione delle attività autorizzate/concesse* in *inserire Comune, Via/Piazza, n. civico, località*;

2) a garanzia degli adempimenti relativi agli obblighi di legge e alle prescrizioni contenute nei provvedimenti e nelle disposizioni di cui al punto 1, la Società *inserire ragione sociale* è tenuta a presentare alla Regione Lombardia/Comuni in cui si svolgono i lavori minerari oppure le attività di ricerca, in qualità di Ente da garantire, una garanzia finanziaria di € *inserire importo* calcolata sulla base delle vigenti disposizioni per la presentazione delle garanzie finanziarie inerenti l'esercizio delle attività disciplinate dal Regio Decreto 1443/1927 inerenti ai minerali di prima categoria;

3) con D.G.R. n. *inserire numero delibera* del *inserire data delibera*, parte integrale e sostanziale del presente atto, sono stati definiti i requisiti delle garanzie finanziarie, nonché le modalità per la quantificazione del relativo importo per il rilascio delle concessioni minerarie e dei permessi di ricerca mineraria di cui al r.d. 1443/1927;

4) la suddetta garanzia può essere prestata mediante cauzione, polizza fidejussoria assicurativa o fideiussione bancaria (di seguito denominata Garanzia);

Tutto ciò premesso:

Art. 1 – Costituzione della Garanzia

La sottoscritta Banca *inserire ragione sociale* (in seguito denominata Garante), iscritta all'Albo delle Banche al n. *inserire numero*, autorizzata al rilascio di fideiussioni bancarie a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici, ai sensi della normativa vigente,

oppure

la sottoscritta Società di Assicurazione *inserire ragione sociale* (in seguito denominata Garante), iscritta in data *inserire data* al n. *inserire al n.* dell'Elenco IVASS delle Imprese di Assicurazione Comunitarie autorizzate ad operare in Italia in regime di (*specificare se regime di stabilimento o regime di libera prestazione di servizi*) e regolarmente autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni, con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici, in regola con il disposto della Legge 10/06/1982 n. 348, con provvedimento n. *inserire numero* del *inserire data*, in possesso dei requisiti di cui al punto 5 dell'Allegato A alla D.G.R. n. *inserire numero delibera* del *inserire data delibera*.

con sede legale in *inserire* Comune, Via/Piazza, n. civico, C.F. *inserire codice fiscale* (agenzia di *inserire* Comune, Via/Piazza, n. civico), nella persona dei suoi rappresentanti *inserire nominativi*, nati a.... il, nella loro qualità di, muniti degli occorrenti poteri, con la presente Garanzia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del c.c., si costituisce fideiussore della Società *inserire ragione sociale* (di seguito denominata Contraente), con sede legale in *inserire Comune*, Via/Piazza, n. civico e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge, a favore della Provincia di _____/Città metropolitana di Milano/ Regione Lombardia con sede legale in *inserire* Comune, Via/Piazza, n. civico, C.F. *inserire codice fiscale* (di seguito denominata Beneficiario), in rispetto degli obblighi ad essa derivanti dai provvedimenti di cui alle premesse, nonché da leggi, regolamenti, eventuali convenzioni ed ulteriori provvedimenti adottati da altri enti ed organi pubblici, anche di controllo, fino all'importo di € *inserire importo*/importo in lettere (di seguito denominato Importo Massimo Garantito).

Art. 2 – Adeguamento del massimale garantito

L'importo della garanzia stessa è rivalutato ogni 5 anni sulla base del tasso d'inflazione rilevato. L'indice ISTAT applicabile per il calcolo dell'adeguamento dell'importo della garanzia al costo della vita è fornito dall'Istituto Centrale di Statistica e denominato FOI (Indice nazionale dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati). Il Contraente, ottenuto il nulla osta relativo all'importo rivalutato da parte del Beneficiario, richiederà al Garante l'emissione di un'apposita appendice di aumento della presente Garanzia, oppure, in alternativa, di una nuova Garanzia che, ai sensi del successivo art. 4, annulla e sostituisce la presente.

Art. 3 – Delimitazione della Garanzia

La presente Garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, è costituita a fronte delle somme che il Contraente è tenuto a corrispondere al Beneficiario nel periodo di efficacia della Garanzia stessa, a copertura delle spese necessarie, nel caso in cui il Contraente non provveda direttamente.

Tali spese sono quelle inerenti o connesse all'attività svolta e determinate da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale, quali, a titolo indicativo e non esaustivo: dismissioni impianti, caratterizzazione e gestione dei rifiuti e materiali presenti (presenti sia legittimamente che non), indagini preliminari e caratterizzazione, messa in sicurezza, riassetto ambientali, monitoraggi.

Art. 4 – Efficacia, durata e validità della Garanzia

La presente Garanzia ha efficacia a partire dalla data di avvenuta accettazione della medesima da parte del Beneficiario e ha una durata pari a quella della concessione/autorizzazione maggiorata di 5 (cinque) anni nel caso di concessione mineraria e di 3 (tre) anni nel caso di permesso alla ricerca mineraria e quindi sino al (*inserire la data di scadenza stabilita secondo i criteri dell'allegato A della presente delibera*); decorso tale termine, la Garanzia rimarrà comunque valida ed escutibile per un ulteriore periodo di 3 (tre) anni nel corso del quale il Beneficiario potrà avvalersi della Garanzia limitatamente alle inadempienze del Contraente di cui all'art. 3, verificatesi nel periodo di durata sopra indicato.

Decorso il periodo indicato la Garanzia si estingue automaticamente, con contemporanea definitiva liberazione del Garante, anche qualora la presente Garanzia non venga restituita allo stesso, salvo che l'Ente competente non preveda un termine maggiore qualora ritenga che sussista un rischio per l'ambiente.

Il Contraente può chiedere al Beneficiario lo svincolo della garanzia prima che sia trascorso il periodo di cui ai commi precedenti e, comunque, una volta cessata la durata del titolo concessorio/autorizzativo, trasmettendo all'Autorità competente una relazione dettagliata.

La presente Garanzia, nel caso sostituisca precedenti garanzie, prevede la copertura delle spese necessarie anche per eventi verificatisi antecedentemente alla presente nuova garanzia.

Art. 5 – Escussione della Garanzia

In caso di inadempimento del Contraente agli obblighi garantiti dalla presente Garanzia, il Beneficiario notificherà al Contraente ed al Garante il provvedimento motivato di escussione della Garanzia. Ove non abbia provveduto il Contraente, il Garante, nei limiti dell'importo massimo garantito, provvederà, a corrispondere quanto dovuto, a prima e semplice richiesta scritta del Beneficiario, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa che indicherà il soggetto a cui dovranno essere direttamente liquidate le somme, restando inteso che il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile. Nel caso di ritardato pagamento dell'importo escusso, il Garante corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso legale vigente, con decorrenza dal 31° (trentunesimo) giorno successivo a quello della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora.

Il pagamento avverrà anche senza il consenso del Contraente, al quale verrà trasmesso un semplice avviso.

Dopo ogni pagamento effettuato dal Garante, l'importo massimo garantito si ridurrà automaticamente dell'ammontare corrispondente a quanto pagato dal Garante stesso.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Al termine degli interventi ed a seguito di rendicontazione, saranno restituite al Garante le eventuali somme eccedenti i costi sostenuti.

Art. 6 – Pagamento del premio o delle commissioni ed altri oneri

Il mancato pagamento del premio, delle commissioni e degli eventuali supplementi da parte del Contraente, nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra il Garante ed il Contraente, non possono essere opposti al Beneficiario e non possono essere posti a carico del Beneficiario stesso.

Nessuna eccezione può essere opposta all'Ente garantito, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente e/o da altri soggetti comunque interessati, anche nel caso in cui il Contraente sia dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Art. 7 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni dipendenti dal presente contratto, tra il Beneficiario della presente Garanzia, il Contraente e il Garante, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certificata, ai sensi del D.Lgs. 28 febbraio 2005 n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale» ai seguenti indirizzi:

PEC Contraente: _____

PEC Garante: _____

PEC Beneficiario: _____

Art. 8 – Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente Garanzia, tra il Beneficiario e il Garante, è competente l'Autorità Giudiziaria ove ha sede il Beneficiario.

Art. 9 – Indicazione dei riferimenti per l'escussione delle somme

Il Garante accetta che nella richiesta di rimborso effettuata dal Beneficiario vengano specificate le modalità per il versamento delle somme escusse.

Art. 10 – Imposte e oneri di legge

Il Garante conviene che le imposte, le tasse, i tributi e gli oneri stabiliti per legge o di qualsiasi natura, presenti e futuri, relativi alla presente Garanzia ed agli atti da essa dipendenti o dagli atti derivanti dall'eventuale recupero delle somme non possono essere posti a carico del Beneficiario.

Il Garante _____

Il Contraente _____

Beneficiario _____